

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° febbraio 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1991, n. 44.

Norme transitorie in materia socio-assistenziale . . . Pag. 1

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1991, n. 45.

Sottoscrizione di nuove azioni della S.I.T.O. - S.p.a. emesse in esecuzione del terzo aumento del capitale sociale . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1991, n. 46.

Terza sottoscrizione di nuove azioni della S.A.Cc. - S.p.a.. . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1991, n. 47.

Terza sottoscrizione di nuove azioni della S.p.a. Aeroporto di Cuneo Levaldigi Pag. 5

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1991, n. 48.

Interventi volti alla promozione ed alla sperimentazione dei centri di iniziativa locale per l'occupazione Pag. 5

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1991, n. 49.

Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle associazioni, scuole ed istituti musicali nella regione Piemonte Pag. 9

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1991, n. 50.

Devoluzione di quote di assegnazioni nel settore agricoltura. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1991, n. 51.

Partecipazione della regione Piemonte all'Agenzia per l'innovazione S.p.a. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1991, n. 52.

Norme per l'esercizio e la razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione automatica dei carburanti per uso autotrazione Pag. 12

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 aprile 1991, n. 11-24/lcg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, recante norme concernenti l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione ai sensi delle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118.

Pag. 14

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1991, n. 44.

Norme transitorie in materia socio-assistenziale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 37 dell'11 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In conformità ai principi di cui all'art. 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche e integrazioni e nelle more dell'emanazione della normativa regionale attuativa della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto anche conto di quanto disposto dal decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, la presente legge detta norme transitorie in materia socio-assistenziale.

Art. 2.

Costituzione dell'assemblea dell'associazione dei comuni per la gestione associata dei servizi socio assistenziali

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni socio assistenziali, come previsto dall'art. 8 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, l'Assemblea della Associazione dei Comuni di cui alla legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 e successive modifiche e integrazioni è composta:

- a) dal Sindaco per i Comuni fino a 5.000 abitanti;
- b) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, dal Sindaco, nonché da un membro della maggioranza e da un membro della minoranza eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato.

2. L'Assemblea dell'Associazione dei Comuni è costituita entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora l'ambito territoriale della Associazione dei Comuni coincida con quella della Comunità Montana, l'Assemblea dell'Associazione è quella della Comunità Montana.

4. Qualora l'ambito territoriale comprenda anche Comuni non facenti parte della Comunità Montana, l'Assemblea viene costituita integrando quella della Comunità Montana con la rappresentanza dei Comuni interessati secondo quanto indicato al comma uno.

5. Quando l'ambito territoriale coincide con quello del Comune o di parte di esso, l'Assemblea è costituita dal Consiglio Comunale.

6. Alle sedute dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, al fine di garantire un raccordo con gli organi di gestione previsti dal decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, e le necessarie integrazioni tra servizi sanitari e socio assistenziali, possono partecipare senza diritto di voto:

- a) l'Amministratore straordinario;
- b) il Presidente del Comitato dei Garanti;
- c) i coordinatori amministrativi, sanitario e socio assistenziale.

Art. 3.

Attribuzioni dell'assemblea dell'associazione dei comuni

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni socio assistenziali, l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, approva i seguenti atti predisposti dall'Amministratore straordinario dell'U.S.S.L. e sottoposti a preventivo parere obbligatorio da parte del Comitato dei garanti dell'U.S.S.L.:

a) i programmi socio assistenziali relativi all'ambito territoriale di competenza e le loro eventuali modifiche, anche se queste comportano spese non eccedenti il competente stanziamento di bilancio, i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali;

b) il bilancio preventivo, le relative variazioni, l'assestamento e il conto consuntivo per la parte socio assistenziale; ai sensi della legge di Piano Socio Sanitario Regionale (P.S.S.R.) viene trasmessa all'Assemblea, a fini conoscitivi, la relazione annuale sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione del Piano di Attività e di Spesa P.A.S.;

c) la pianta organica funzionale del servizio socio assistenziale, le relative modifiche nonché gli atti relativi alla copertura dei posti vacanti e il regolamento del personale e dei servizi;

d) le convenzioni di competenza della U.S.S.L. concernenti in tutto o in parte la materia socio assistenziale.

2. L'Assemblea promuove l'attuazione degli istituti di partecipazione di cui al Capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. L'Assemblea, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, approva il regolamento relativo al proprio funzionamento e lo trasmette al competente settore della Giunta Regionale, che formula eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento.

4. L'Assemblea nomina un Presidente e un Vicepresidente secondo le modalità stabilite nella legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3.

Art. 4.

Attribuzioni del comitato dei garanti in materia socio assistenziale

1. Il Comitato dei Garanti di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, esprime parere obbligatorio in ordine agli atti di cui alle lettere a, b, c, d, dell'art. 3, comma 1, della presente legge, predisposti dall'Amministratore Straordinario dell'U.S.S.L. e li trasmette all'approvazione dell'Assemblea dell'Associazione dei comuni.

2. Il Comitato dei Garanti, in collaborazione con il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni:

a) procede a verifiche generali sull'andamento dell'attività complessiva del servizio socio assistenziale dell'U.S.S.L. e trasmette semestralmente una relazione sull'attività svolta;

b) svolge funzioni di raccordo tra i Comuni dell'Associazione e l'U.S.S.L.

Art. 5.

Funzioni socio assistenziali già esercitate dalle province

1. Le Province garantiscono la continuità e il livello dei servizi socio assistenziali erogati all'atto dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, fino alla data e secondo i criteri definiti dalle indicazioni nazionali in materia.

2. Successivamente a tale data, le funzioni socio assistenziali già svolte dalle Province saranno esercitate dai Comuni singoli o associati, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla base delle indicazioni nazionali e regionali che saranno fornite in materia per regolamentare il trasferimento dei fondi, del personale, dei beni immobili e delle attrezzature connessi all'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 6.

Accordi programmatici tra la comunità montana e l'U.S.S.L. per la realizzazione di progetti obiettivo in materia socio assistenziale

1. Le Comunità Montane, oltre alle convenzioni previste dall'art. 37 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, possono stipulare con le U.S.S.S.L. di appartenenza accordi programmatici per realizzare, anche attraverso la gestione diretta, progetti obiettivo volti a soddisfare particolari e/o contingenti necessità della popolazione residente nel territorio montano; tali progetti obiettivo devono essere ricompresi negli atti programmatici dell'U.S.S.L.

Art. 7.

Riassunzione di funzioni amministrative regionali

1. Le funzioni amministrative delegate e sub delegate alle U.S.S.S.L. ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche e integrazioni sono riassunte dalla Regione.

2. La Regione, con apposito provvedimento da assumersi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa la data di effettivo inizio dell'esercizio di tali funzioni e le relative modalità organizzative, anche attraverso la definizione di idonee strutture atte a garantire lo svolgimento delle funzioni stesse.

3. Fino alla suddetta data tali funzioni continuano ad essere esercitate dalle UU.SS.SS.LL. secondo i criteri già fissati dalla Regione.

Art. 8.

Ripartizione del fondo per la gestione dei servizi socio assistenziali

1. L'art. 35 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, è così sostituito:

«Art. 35.

Ripartizione del fondo per la gestione dei servizi socio assistenziali

1. Il fondo per la gestione dei servizi socio assistenziali è destinato al mantenimento dei servizi esistenti, al loro sviluppo e alla promozione di nuovi servizi e viene ripartito annualmente tra le UU.SS.SS.LL. e il Comune di Torino, con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, in base alle indicazioni del Piano Socio Sanitario Regionale e tenendo conto:

a) della popolazione residente secondo i dati I.S.T.A.T. dell'ultimo anno disponibile e della presenza sul territorio dell'U.S.S.L. di immigrati da paesi extra comunitari e di rifugiati politici;

b) delle caratteristiche del territorio;

c) della scelta di privilegiare il finanziamento dei servizi gestiti in forma associata;

d) dell'attuazione del Piano di Attività e di Spesa nel corso dell'anno precedente, secondo quanto indicato nella relazione annuale di cui all'art. 12 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 e sulla base dell'effettivo avvio dei servizi programmati;

e) dell'attivazione o sviluppo di nuovi servizi previsti nella delibera annuale di attuazione del Piano di Attività e di Spesa;

f) dell'esigenza di riequilibrio nella destinazione delle risorse.

2. I Comuni, quali titolari delle funzioni socio assistenziali ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatte salve le competenze dello Stato e della Regione in materia socio assistenziale, garantiscono il finanziamento dei servizi socio assistenziali per la quota non coperta dalla Regione e dagli altri soggetti previsti dalla legge, compresi gli utenti dei servizi ai sensi dell'art. 33-bis della presente legge.

3. Il riparto annuale dei contributi regionali terrà conto dell'impegno finanziario e organizzativo dei Comuni, sviluppando l'azione promozionale della Regione mediante contributi proporzionati agli investimenti finanziari dei Comuni stessi.

4. La Regione, entro il 30 novembre, comunica alle UU.SS.SS.LL. le somme da iscrivere nel bilancio di previsione dell'anno successivo che, di norma, non devono essere inferiori a quelle dell'anno in corso, incrementate del tasso d'inflazione programmato.

5. La Regione predispone il riparto definitivo del Fondo per la gestione dei servizi socio assistenziali tra le UU.SS.SS.LL. previa verifica delle deliberazioni annuali predisposte dalle UU.SS.SS.LL. ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 e, comunque, entro il 30 giugno di ciascun anno.»

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 37

1. La tabella riportata al paragrafo 3.10 dell'Allegato I della legge regionale 23 aprile 1990, n. 37, è modificata come segue:

Presidio

Servizio competente

Servizi cointeressati

Sedi distrettuali
Sede servizi centrali

SASB, SISP, SSA
direzione servizi sanitari servizi ammi-
nistrativi e servizio socio-assistenziale

LSP
PPV

SISP
SSPV

Istituti di ricovero, diagnosi e cura
Poliambulatori

SASS
SASS

Presidi residenziali sanitari assistenziali:

— residenze per anziani
— residenze per disabili
— residenze psichiatriche di cui alla legge regionale 23 ottobre 1989, n. 61
— residenze per tossicodipendenti
residenze per affetti da AIDS
centri diurni per disabili
centri di terapia psichiatrica
— centri diurni per tossicodipendenti

SASS SSA
SASS SSA
SASS SSA
SASB SSA
SASS SSA
SASS SSA
SASS, SSA
SASS SSA
SASB SSA

Presidi residenziali e semiresidenziali di assistenza sociale:

residenze per minori
residenze per adulti
residenze per anziani
centri diurni con possibilità di limitata risposta residenziale per particolari
esigenze socio-assistenziali

SSA SASB
SSA SASB
SSA SASB
SSA SASB

Art. 10.

Abrogazione legge regionale 10 aprile 1980, n. 20

1. La legge regionale 10 aprile 1980, n. 20 «Prime norme attuative del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai Comuni singoli o associati o a Comunità Montane, nonché l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli Enti gestori» è abrogata.

Art. 11.

Norme relative ad autorizzazioni destinate alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.)

1. Gli organi amministrativi delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza non possono, senza espressa autorizzazione della Giunta Regionale:

a) procedere ad alienazioni o trasformazioni di destinazioni di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione o di affitto di importo superiore a quello minimo previsto dalla legislazione vigente;

b) istituire la pianta organica del personale dipendente;

c) ampliare l'organico con l'istituzione di nuovi posti;

d) modificare la pianta organica con la soppressione o la trasformazione dei posti previsti dai vigenti organici.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dalla Giunta Regionale sentiti i pareri dei Comuni interessati e delle UU.SS.SS.LL. competenti.

3. Le autorizzazioni regionali di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, relative a beni immobiliari, vengono rilasciate sulla base di un valore dei beni stessi ricavato da una perizia giurata ed asseverata predisposta da tecnici, a ciò incaricati dall'Ente interessato, regolarmente iscritti presso i relativi Ordini professionali; la stessa procedura è adottata per le autorizzazioni regionali da rilasciarsi ai sensi degli artt. 29 e 31 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I beni mobili ed immobili e/o le relative rendite derivanti alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza dalle operazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono esclusivamente destinati alle finalità socio assistenziali previste dagli Statuti dei singoli Enti interessati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 3 settembre 1991

BRIZIO

91R0894

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1991, n. 45.

Sottoscrizione di nuove azioni della S.I.T.O. - S.p.a. emesse in esecuzione del terzo aumento del capitale sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 37 dell'11 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di mantenere alla Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8, l'attuale quota di partecipazione al capitale della S.I.T.O. - S.p.a., la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 17.600 nuove azioni, da nominali L. 100.000 cadauna, emesse dalla Società stessa in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da L. 4.000.000.000 a L. 8.000.000.000.

Art. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di L. 1.760.000.000.

2. All'onere, di cui al comma 1, si fa fronte mediante la riduzione di L. 1.760.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di un nuovo capitolo con la denominazione «Oneri relativi all'acquisto di nuove azioni della S.I.T.O. - S.p.a.», recante la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di L. 1.760.000.000.

3. Alla maggiore spesa, autorizzata dai commi 1 e 2 rispetto a quanto indicato nell'elenco n. 5 allegato al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 e pari a L. 60.000.000 si fa fronte mediante destinazione, per pari importo, delle minori somme utilizzate per il finanziamento della quinta sottoscrizione di nuove azioni della Promark S.p.a.

4. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 3 settembre 1991

BRIZIO

91R0895

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1991, n. 46.**Terza sottoscrizione di nuove azioni della S.A.Ce. - S.p.a.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 37 dell'11 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella Società Aeroporto Cerrione Biella (S.A.Ce. - S.p.a.), la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 153.360 nuove azioni, da nominali L. 1.750 ciascuna, emesse dalla Società stessa, in esecuzione del terzo aumento del proprio capitale sociale da L. 1.642.277.000 a L. 3.284.554.000 ed offerte agli azionisti al prezzo unitario di L. 5.000, di cui L. 3.250 per sovrapprezzo azioni.

Art. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di L. 766.800.000.

2. All'onere, di cui al comma 1, si provvede mediante la riduzione di L. 766.800.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione «Oneri relativi alla terza sottoscrizione di nuove azioni della Società Aeroporto Cerrione Biella (S.A.Ce. - S.p.a.)», e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 766.800.000.

4. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 3 settembre 1991.

BRIZIO

91R0896

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1991, n. 47.**Terza sottoscrizione di nuove azioni della S.p.a. Aeroporto di Cuneo Levaldigi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 37 dell'11 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella Società Aeroporto di Cuneo Levaldigi, la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 50.400 nuove azioni, da

nominali L. 10.000 ciascuna, emesse dalla Società stessa, in esecuzione del terzo aumento del proprio capitale sociale da L. 3.864.000.000 a L. 7.728.000.000.

Art. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di L. 504.000.000.

2. All'onere, di cui al comma 1, si provvede mediante la riduzione di L. 504.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione «Oneri relativi alla terza sottoscrizione di nuove azioni della Società Aeroporto di Cuneo Levaldigi», e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 504.000.000.

3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 3 settembre 1991

BRIZIO

91R0897

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1991, n. 48.**Interventi volti alla promozione ed alla sperimentazione dei centri di iniziativa locale per l'occupazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 37 dell'11 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità della legge**

1. La regione Piemonte, allo scopo di contribuire, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione dell'art. 4 del proprio Statuto al riequilibrio del mercato del lavoro, favorisce la costituzione e la sperimentazione dei Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione C.I.L.O. da parte dei Comuni della Regione che siano di norma sede delle sezioni circoscrizionali di cui alla legge n. 56/87.

2. L'intervento della Regione si realizza mediante il sostegno finanziario e l'assistenza tecnica, alle condizioni e secondo i modi di cui ai successivi articoli, ai Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione istituiti dai comuni di cui al precedente comma e che adottino le finalità e gli schemi organizzativi di cui alla presente legge.

Art. 2.

Natura e finalità dei C.I.L.O.

1. Ai fini della presente legge si definiscono Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione le strutture che, poste in essere e gestite da uno dei Comuni di cui al precedente articolo, si rivolgono alle persone in cerca di lavoro e prioritariamente ai soggetti più deboli e svantaggiati ed abbiano come obiettivo quello di favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale di detti soggetti.

2. Sono individuate come finalità dei Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione:

a) rilevare le differenti caratteristiche e bisogni delle persone in cerca di lavoro per essere in grado di proporre indicazioni e suggerimenti specificatamente appropriati, nonché stabilire un rapporto personalizzato garantendo la riservatezza delle indicazioni fornite;

b) informare sulle iniziative finalizzate all'orientamento scolastico e professionale poste in essere dai competenti servizi statali, provinciali, comunali, nonché da Enti ed associazioni senza fine di lucro;

c) favorire l'accesso ai corsi di formazione e di riqualificazione professionale posti in essere dal sistema formativo regionale;

d) favorire, d'intesa con i Servizi regionali incaricati della loro gestione, l'utilizzo, specialmente da parte dei soggetti deboli del mercato del lavoro, delle normative regionali disposte in loro favore nonché informare sulle normative statali aventi analoghe finalità;

e) fornire, in collaborazione con i soggetti istituzionalmente interessati, ed in particolare con gli organi del collocamento, ogni utile informazione sulle modalità di accesso al lavoro nel settore pubblico e privato;

f) raccogliere, ordinare e mettere a disposizione degli interessati la documentazione inerente le offerte di lavoro provenienti dal settore pubblico, fornendo l'opportuna assistenza per la stesura delle domande;

g) fornire indicazioni sui provvedimenti volti ad assistere le iniziative di nuova imprenditorialità;

h) concorrere all'attuazione delle azioni positive rivolte alle fasce più deboli e marginali del mercato del lavoro, assicurando un'adeguata informazione sui programmi di intervento predisposti dagli organi competenti;

i) formulare proposte agli organi istituzionali tese all'adozione di provvedimenti per promuovere l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale dei soggetti deboli e rimuovere eventuali cause di emarginazione;

l) favorire il raccordo con altri Servizi ed Enti esistenti sul territorio circoscrizionale.

Art. 3.

Attivazione e struttura dei C.I.L.O.

1. I centri di cui alla presente legge sono istituiti di norma dai Comuni capoluogo di circoscrizione, anche su proposta delle parti sociali.

2. Solo in via eccezionale, quando il Comune capoluogo di circoscrizione non intendendo non sia nella condizione di avviare un Centro di Iniziativa Locale per l'Occupazione ovvero la comprovata specificità di una singola area lo renda opportuno, possono essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge i Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione istituiti dai comuni diversi purché situati entro i confini della circoscrizione.

3. La delibera istitutiva deve indicare la struttura e la organizzazione dei centri, la dotazione di risorse umane, in forma diretta e/o convenzionata, finanziarie o tecnologiche, i servizi che si intendono avviare, nonché le modalità di funzionamento dei centri.

4. I centri debbono riferirsi a bacini omogenei di manodopera individuati assumendo come riferimento una o più circoscrizioni di collocamento di cui all'art. 1 della legge n. 56/87 e relativi provvedimenti di attuazione.

5. Al fine di consentire il coinvolgimento dei diversi Comuni interessati che insistono sullo stesso bacino omogeneo di manodopera, i Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione possono essere attivati in forma associata dai Comuni che vi abbiano interesse o comunque in forma concordata fra il Comune capoluogo di circoscrizione e gli altri interessati.

6. Per lo svolgimento delle loro funzioni i Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione potranno avvalersi, oltre che del personale del Comune loro destinato, di altro personale messo a disposizione, attraverso apposite convenzioni, da altri Enti pubblici, Associazioni di volontariato, Organizzazioni sindacali.

7. Per le funzioni di cui al precedente articolo, direttamente connesse alle competenze della Regione e della Provincia, i Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione faranno riferimento ad apposite strutture provinciali.

8. Le suddette strutture provinciali per l'attività di coordinamento e di indirizzo dei Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione faranno riferimento alle indicazioni contenute nella delibera quadro della Giunta Regionale, di cui all'art. 6 ed alle successive specificazioni del Comitato Tecnico, di cui all'art. 8.

9. Le delibere dei Comuni istitutive dei Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione possono altresì prevedere, ferma la responsabilità complessiva del Comune, che parte dei servizi di cui al presente art. 2 siano forniti attraverso convenzioni fra il Comune stesso e Enti e/o Associazioni che operano senza finalità di lucro.

10. La Provincia, d'intesa con il Comitato Tecnico di cui all'art. 8, è autorizzata ad organizzare iniziative informative e formative per il personale addetto ai Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione, indipendentemente dalla sua provenienza e a predisporre materiale informativo e formativo diretto al suddetto personale e agli utenti dei servizi.

Art. 4.

Natura delle prestazioni

1. I servizi prestati dai Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione si rivolgono alle persone in cerca di occupazione e specialmente ai soggetti più deboli e svantaggiati del mercato del lavoro ed hanno carattere gratuito.

2. L'organizzazione dei servizi è regolamentata dal Comune cui i centri fanno capo, riservandosi la Regione, ai soli fini dell'applicazione ad essi dei benefici di cui alla presente legge, la facoltà di verificare la coerenza degli schemi organizzativi adottati rispetto al perseguimento delle finalità indicate nella presente legge, nonché ai criteri per garantire la regolarità, l'obiettività e la qualificazione dei servizi resi, ed agli indirizzi contenuti nella delibera programmatica di cui all'art. 6.

Art. 5.

Strutture e servizi regionali interessati alla definizione delle attività dei C.I.L.O.

1. Ai fini della definizione dei contenuti operativi dei Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione è necessario un intervento di diverse competenze e strutture regionali, delle quali si favorisce una reciproca integrazione.

2. Nell'ambito del Settore Lavoro e Occupazione l'Osservatorio sul Mercato del Lavoro, di cui alla legge regionale n. 1/83, cura le attività di carattere analitico al fine di specificare gli interventi e di stabilire priorità nell'attuazione degli stessi da parte dei Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione, ed inoltre opera per rilevare a posteriori l'efficacia degli interventi realizzati.

3. Nell'ambito del Settore Formazione professionale i servizi regionali di programmazione della formazione professionale, di cui in particolare alla legge regionale n. 8/80 modificata con la legge regionale n. 49/80, le legge regionale n. 50/84 e la legge regionale n. 10/88, indicano a quali attività formative possano essere indirizzate le diverse componenti dell'offerta di lavoro.

4. Le strutture della Regione che si occupano di attività di orientamento professionale, di cui in particolare alla legge regionale n. 8/80 modificata con la legge regionale n. 49/80, la legge regionale n. 50/84 e la legge regionale n. 10/88 e di assistenza scolastica, di cui in particolare alla legge regionale n. 49/85, curano la predisposizione di materiali informativi volti ad indicare le caratteristiche di determinati corsi scolastici e professionali e le loro implicazioni per quanto concerne il rapporto con il mercato del lavoro.

5. Le strutture che si occupano della programmazione delle attività di sostegno all'inserimento sociale, con speciale riferimento a gruppi particolarmente a rischio dal punto di vista occupazionale — disabili, tossicodipendenti, ex carcerati, disadattati, ecc. —, di cui in particolare alla legge regionale n. 31/75 modificata con la legge regionale n. 1/76, la legge regionale n. 20/82 modificata con la legge regionale n. 12/88 e con la legge regionale n. 31/88, la legge regionale n. 44/86, la legge regionale n. 41/87 e la legge regionale n. 8/89, forniscono le necessarie indicazioni sulla articolazione territoriale dei servizi, nonché sulle modalità di collaborazione di detti servizi ed i Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione.

6. I servizi volti alla incentivazione della domanda di lavoro o a favorire la formazione di cooperative, di cui in particolare alla legge regionale n. 28/84 modificata con la legge regionale n. 44/88, la legge regionale n. 55/84 e la legge regionale n. 53/89, indicano le opportunità offerte dall'applicazione delle succitate leggi regionali, in modo che i Centri di Iniziativa Locali per l'Occupazione possano adeguatamente informare in merito.

7. Inoltre la Regione, tramite la sua rappresentanza istituzionale nella Commissione regionale per l'Impiego, di cui alla legge n. 56/87, opera per l'attuazione di un raccordo tra le strutture e le competenze regionali e quelle dello Stato e di altri soggetti rappresentati nella Commissione.

8. Le strutture regionali, cui ci si riferisce nei commi precedenti, vengono rappresentate nel Comitato Tecnico, di cui all'art. 8, nelle forme in esso indicate.

Art. 6.

Delibera quadro

1. Sulla base delle indicazioni della presente legge la Giunta Regionale emana una delibera quadro di validità biennale nella quale, su proposta del Comitato Tecnico di cui all'art. 8, vengono indicati:

a) i criteri di priorità relativi alle attività dei Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione, con particolare riferimento alle diverse caratteristiche delle persone in cerca di occupazione ed alla diversa gravità che assume per esse lo stato di disoccupato, nonché alle aree territoriali nelle quali la disoccupazione è più estesa e più grave;

b) modalità ed indirizzi che devono essere rispettati per garantire un servizio con una base uniforme da parte dei diversi Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione, nel cui ambito i Comuni specificano autonomamente la realizzazione delle attività.

2. Ai criteri di priorità ed agli indirizzi prospettati nella delibera quadro i Comuni si attengono nella definizione dei progetti di intervento e delle relative richieste di contributo, di cui all'art. 10.

Art. 7.

La Provincia

1. La Provincia, sulla base delle competenze operative ad essa attribuite dalla legislazione nazionale e regionale, mediante proprie strutture coordina l'applicazione della presente legge relativamente ai Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione definiti dai Comuni presenti nel proprio territorio.

2. Tale coordinamento avviene nell'ambito di quanto indicato dalla Giunta Regionale nella delibera quadro di cui all'art. 6 ed eventualmente successivamente specificato dal Comitato Tecnico di cui all'art. 8.

3. La Provincia in particolare:

a) esprime il proprio parere sulle domande di contributo presentate ai sensi della presente legge nonché sugli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca successivamente deliberati dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato Tecnico di cui all'art. 8;

b) adotta eventuali modulistiche per la predisposizione da parte dei Comuni delle relazioni di cui ai precedenti articoli nonché per la rilevazione di ogni altro dato ritenuto utile al miglior funzionamento della presente legge;

c) esprime il proprio parere sulle convenzioni di cui all'art. 3, comma 6 e cura, d'intesa con il Comitato Tecnico di cui all'art. 8, la predisposizione del materiale formativo e informativo di cui al precedente art. 2 nonché le iniziative formative per il personale dei centri previsti dall'art. 3, ultimo comma;

d) orienta l'attività dei centri, indicando nell'ambito delle priorità individuate nella delibera quadro regionale ulteriori elementi di specificazione in relazione alle condizioni del mercato locale del lavoro e alle politiche del lavoro e per l'occupazione svolte a livello provinciale;

e) assicura il coordinamento tecnico e funzionale, nel rispetto dell'autonomia e specificità dei singoli centri, fra i diversi Centri di Informazione Locale per l'Occupazione operanti nel territorio provinciale;

f) effettua una valutazione di consuntivo organizzativo, finanziario e di efficacia relativamente alle iniziative intercorse nel biennio di attività precedente.

Art. 8.

Comitato tecnico

1. Al fine di assicurare il necessario collegamento fra le strutture regionali operanti nei settori cui fa riferimento la presente legge e fra queste, le Province e i Comuni che hanno avviato i Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione nonché per svolgere funzioni di supporto tecnico alla Giunta Regionale, alle Province e ai Comuni per l'attuazione della presente legge, è istituito presso l'Assessorato al Lavoro della Regione, che ne assicura la segreteria, un apposito Comitato Tecnico costituito da:

a) funzionari regionali operanti nelle materie di competenza regionale indicate nell'art. 5, individuati dagli Assessori aventi la delega in dette materie;

b) n. 2 esperti designati dall'U.R.P. e un esperto designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia d'intesa con i Comuni che abbiano avviato centri di iniziativa locale per l'occupazione ai sensi della presente legge o, in fase di prima applicazione della stessa, con i Comuni che abbiano comunque avviato iniziative anche sperimentali per la realizzazione a livello locale di politiche per l'impiego.

2. Qualora particolari oggettive esigenze di carattere tecnico scientifico lo rendano necessario, il Comitato, previa delibera della Giunta Regionale, può avvalersi di esperti esterni alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale n. 6/88 e sue successive modifiche.

3. Nell'ambito delle funzioni generali di cui al primo comma il Comitato Tecnico adempie in particolare alle seguenti funzioni:

a) predispone un piano di azione che viene sottoposto alla Giunta Regionale e rappresenta la base tecnica per l'elaborazione e la successiva emanazione della delibera quadro di cui all'art. 6;

b) specifica le direttive previste nella delibera quadro di cui all'art. 6, per quanto riguarda le modalità tecniche dell'azione;

c) partecipa o promuove direttamente alcuni progetti specifici, particolarmente innovativi e individuati come prototipi, al fine di valorizzare le esperienze positive e generalizzarne i vantaggi ad un ampio numero di Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione;

d) predispone alla fine di ogni biennio di attività una relazione di consuntivo sia con riferimento all'efficacia che all'efficienza ed al controllo dei costi economici delle iniziative.

4. Tale relazione verrà curata in particolare dall'Osservatorio sul Mercato del Lavoro che avvierà le iniziative di ricerca necessarie per la sua definizione e si avvarrà di un consuntivo organizzativo, finanziario e di efficacia predisposto dalle Province, d'intesa con il Comitato Tecnico.

5. Il Comitato Tecnico è nominato dalla Giunta Regionale e dura in carica per l'intera legislatura.

Art. 9.

Contributi regionali

1. La Giunta Regionale definisce nel proprio bilancio le risorse finanziarie, di cui al successivo art. 13, da ripartire tra le Province del Piemonte in considerazione delle priorità territoriali individuate nella delibera quadro di cui all'art. 6.

2. Ai Comuni che abbiano istituito i Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione secondo le finalità di cui alla presente legge e con i modelli organizzativi in essa prefigurati la Giunta Regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi:

a) un contributo per il primo impianto dei Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione determinato nella misura fissa di L. 50.000.000 per circoscrizione con popolazione superiore a 200.000 abitanti e di L. 30.000.000 per circoscrizione con un numero inferiore di abitanti;

b) un contributo annuale, a partire dal secondo anno di attività, il cui ammontare, che non può comunque superare la somma stabilita per ciascun tipo di centro di cui alla precedente lettera a), è determinato in relazione all'attività svolta nell'anno precedente e a quella che si intende svolgere nell'anno di riferimento, tenendo conto dei seguenti parametri:

aa) struttura del centro e servizi predisposti;

bb) attività svolta nell'anno precedente con particolare riferimento al numero degli utenti che si sono rivolti al centro, alle risorse impiegate, alla quantità e qualità dei servizi resi;

cc) caratteristiche dell'attività programmata per l'anno in corso, sua conformità con le indicazioni di cui all'art. 2 della presente legge e alle esigenze dell'area in cui il centro opera nonché sua compatibilità con la struttura del centro.

Art. 10.

Domande di contributo

1. Per ottenere i contributi regionali di cui al precedente art. 9 i Comuni debbono presentare alla Giunta Regionale apposita domanda con allegata la seguente documentazione:

a) per il contributo di primo impianto (art. 9, lettera a):

aa) delibera istitutiva dei Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione;

bb) relazione che ne illustri la struttura, esplicitando l'eventuale ricorso a convenzioni esterne, le risorse di personale, finanziarie e tecnologiche che si intendono impiegare e la relativa disponibilità, il tipo di attività che si intende svolgere, il modo in cui si intende organizzarla, nonché ogni ulteriore elemento utile a conoscere il costituendo centro;

cc) Regolamento che ne disciplina il funzionamento e le modalità di erogazione dei servizi;

b) per i contributi annuali (art. 9, lettera b):

aa) relazione illustrante l'attività svolta nell'anno precedente con particolare riferimento ai servizi erogati, ai soggetti che ne hanno usufruito, alle risorse impiegate;

bb) relazione sul programma di attività che si intende realizzare nell'anno di riferimento con l'indicazione delle risorse necessarie.

2. La domanda e la documentazione di cui alla precedente lettera a) deve essere presentata alla Giunta Regionale di norma prima dell'avvio dell'attività del centro e comunque entro il termine massimo di sessanta giorni dall'inizio della sua attività. La domanda e la documentazione di cui alla precedente lettera b) deve essere presentata alla Giunta Regionale entro il mese di febbraio di ogni anno successivo a quello di inizio dell'attività.

3. Copia delle domande di cui ai precedenti commi deve essere trasmessa alla Provincia territorialmente competente per l'espletamento delle competenze di cui all'art. 7.

4. Il Comitato Tecnico, ai fini di rendere omogenea tale documentazione può predisporre appositi criteri descrittivi, cui i Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione debbono attenersi.

Art. 11.

Ammissione ai contributi e loro erogazione

1. La Giunta Provinciale, ricevute le copie delle domande di cui al precedente art. 9, verificatane la completezza della documentazione e la corrispondenza della struttura e dei servizi del centro a quanto stabilito dalla presente legge, sentito il Comitato Tecnico di cui all'art. 8, trasmette alla Giunta Regionale la domanda stessa corredata del proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento. La Giunta Regionale ammette il Comune al contributo di cui al precedente art. 9 lettera a) nella misura fissa indicata nell'art. 9; la sua erogazione è subordinata alla verifica del concreto avvio operativo del centro.

2. L'ammissione ai contributi di cui al precedente art. 9, lettera b), può essere disposta dalla Giunta Regionale in favore di quei Comuni che, essendosi trovati nelle condizioni richieste, abbiano già ottenuto il contributo di primo impianto e i cui centri, alla data di scadenza di presentazione delle domande per il contributo di cui all'art. 9, lettera b), siano completamente operativi da almeno sei mesi.

3. Il contributo di cui all'art. 9, lettera b), è concesso, previa verifica della congruità della documentazione richiesta dall'articolo precedente; il suo ammontare è determinato tenendo conto di quanto stabilito nel precedente art. 9 nonché dalle disponibilità di bilancio del relativo esercizio finanziario.

4. Il contributo di cui al precedente comma è erogato per il 50% con la stessa delibera di ammissione e, per la restante quota, nell'ultimo trimestre dell'anno, previa verifica della regolarità dei servizi prestati.

5. È in facoltà della Giunta Regionale dare indicazioni ulteriori sulla documentazione da allegare alle domande per l'ammissione ai contributi, richiedere in ogni momento dati e documentazione inerente la struttura e l'attività del centro ammesso a contributo, svolgere verifiche sugli stessi a mezzo dei propri servizi oppure tramite servizi della Provincia.

6. L'erogazione dei contributi è sospesa qualora, per qualsiasi motivo, i centri interrompano o non svolgano la loro attività come previsto; l'ammissione ai contributi è revocata, per la parte non ancora erogata, qualora i centri cessino anticipatamente la loro attività.

7. L'ammissione ai contributi è subordinata all'esistenza delle disponibilità necessarie nei bilanci dei relativi esercizi finanziari; in caso di richieste eccedenti le disponibilità, la Giunta Regionale, sentito il Comitato Tecnico di cui al precedente art. 8, accoglie prioritariamente le richieste presentate dai Comuni nei quali più rilevante sia lo squilibrio del mercato del lavoro e l'attività dei centri più idonea ed urgente per concorrere a fronteggiare tale situazione.

8. La provincia, nel contesto della valutazione delle domande presentate dai Comuni per le attività di Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione, può disporre di un ulteriore contributo in misura non superiore a quello stabilito dall'Amministrazione Regionale e deliberarlo successivamente all'accoglimento della domanda da parte della Regione.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1991 la spesa complessiva di L. 550.000.000.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 vengono conseguentemente istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni:

a) «Contributi ai Comuni che istituiscono i Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione e per il loro funzionamento» e con la dotazione in termini di competenza e di cassa di L. 400.000.000;

b) «Iniziativa informativa e formative del personale dei Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione e per la predisposizione di materiale informativo e formativo» e con la dotazione in termini di competenza e di cassa di L. 50.000.000;

c) «Iniziativa del Comitato Tecnico di supporto all'attività dei Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione» e con la dotazione in termini di competenza e di cassa di L. 100.000.000.

3. Agli oneri derivanti dalla applicazione dei precedenti commi si farà fronte con l'utilizzazione di una disponibilità di L. 500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 12800 del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1991 e per L. 50.000.000 con la riduzione di pari importo del capitolo 5065 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1991.

4. La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1991 sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

5. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto la conseguente variazione di bilancio.

Art. 13.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione in relazione all'esercizio finanziario 1991 la Giunta Regionale, qualora il Comitato tecnico di cui all'art. 8 non sia ancora costituito, stabilisce l'utilizzo delle risorse finanziarie per le attività finalizzate all'avvio dei Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 3 settembre 1991

BRIZIO

91R0898

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1991, n. 49.

Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle associazioni, scuole ed istituti musicali nella regione Piemonte.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 37 dell'11 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La Regione Piemonte, in applicazione dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concede contributi per le attività corsuali di orientamento musicale, allo scopo di diffondere il gusto della musica, di sviluppare tra i frequentanti personali attitudini all'esecuzione dei vari generi musicali e di promuovere attività disciplinate di gruppo.

2. Tali attività si distinguono in corsi di tipo corale, di tipo strumentale, di tipo bandistico e teorico.

3. Rispetto all'organizzazione si distinguono in:

a) corsi organizzati direttamente dai Comuni che si possono avvalere anche delle Associazioni musicali;

b) corsi professionali di Istituti e scuole di musica civiche e private.

4. Le Associazioni musicali e gli Istituti e Scuole di musica devono essere regolarmente costituite, senza scopo di lucro, nella Regione Piemonte.

Art. 2.

Commissione per le attività di orientamento musicale

1. È istituita la Commissione per le attività di orientamento musicale, alla quale sono attribuiti compiti di programmazione, consulenza e proposta.

2. Tale Commissione è composta da:

a) l'Assessore competente o un suo delegato che la presiede e la convoca;

b) tre esperti, designati dal Consiglio Regionale ai sensi della legge 18 febbraio 1985, n. 10 ed individuati tra persone competenti nel campo della musica; tale competenza è attestata da titoli o esperienze acquisite nel settore.

3. I componenti della Commissione verranno retribuiti a norma della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Titolo I

ATTIVITÀ CORSUALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE E BANDISTICO

Art. 3.

Adempimento dei comuni

1. Entro il 31 luglio di ogni anno i Comuni che intendono organizzare corsi di orientamento musicale con contributo regionale devono far pervenire all'Assessorato Istruzione della Regione Piemonte - Settore Istruzione - e per conoscenza al Distretto Scolastico competente, domanda in carta legale dalla quale risulti:

a) l'esatta denominazione del Comune, la sede ed il legale rappresentante;

b) il numero complessivo dei corsi di orientamento musicale che si chiede di organizzare, direttamente o avvalendosi delle Associazioni musicali, per queste ultime deve essere segnata, per esteso, la denominazione dell'Associazione la sede ed il legale rappresentante - indicato per ciascuno di essi:

1) il tipo;

2) il numero di ore di insegnamento previsto;

3) i docenti prescelti provvisti di titoli adeguati al tipo di insegnamento;

4) la previsione del numero degli allievi e successivamente i nominativi degli iscritti;

5) la sede;

6) se trattasi di corsi di rinnovo del ciclo o di corsi di prima istituzione;

7) la descrizione dei locali ove si svolgono i corsi; in ogni caso i locali devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Alla domanda, nel caso in cui il Comune si avvalga delle Associazioni musicali, dovrà essere allegato l'atto costitutivo e lo statuto in copia autenticata dell'Associazione stessa.

3. La sede legale ed amministrativa delle Associazioni musicali bandistiche e corali deve essere stabilita nel Comune dove avrà svolgimento il corso.

Art. 4.

Funzionamento e durata dei corsi

1. Per i corsi di tipo bandistico, che si articoleranno in cicli di tre anni, la durata non potrà essere inferiore a sette mesi e dovranno essere svolte almeno duecento ore di lezione per anno.

2. Per gli altri corsi, che si articoleranno in cicli minimi di tre anni, la durata non potrà essere inferiore ai sette mesi e dovranno essere svolte almeno centocinquanta ore di lezione per anno.

3. Per i corsi bandistici, le classi di primo anno, per ottenere il contributo regionale, dovranno avere un minimo di dodici allievi ed un massimo di trenta; quelle di secondo e terzo anno dovranno avere un minimo di dieci allievi al di sotto dei quali non verrà concesso il contributo regionale.

4. Per i corsi strumentali, le classi per ottenere il contributo regionale dovranno avere un minimo di quattro allievi per i corsi di strumento, e da un minimo di quindici ad un massimo di trenta per le classi di teoria.

5. Ai corsi di orientamento musicale possono essere iscritti aspiranti di età non inferiore agli otto anni.

6. Per l'iscrizione ai corsi di orientamento musicale gli aspiranti devono presentare il certificato di nascita.

Art. 5.

Scelta ed incarico degli insegnanti

1. L'incarico è conferito dal Comune con apposita deliberazione, o direttamente dall'Associazione musicale nel caso in cui il Comune si avvalga delle Associazioni musicali.

2. La scelta degli insegnanti, provvisti di titoli adeguati al tipo di insegnamento, avviene a cura dei Comuni o Associazioni musicali promotrici, fra quelli iscritti in un apposito Albo regionale. I criteri di iscrizione all'Albo ed i requisiti professionali richiesti per ciascun corso, saranno precisati con successivo provvedimento del Consiglio Regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'Albo viene conservato e aggiornato presso l'Assessorato regionale competente; l'iscrizione all'Albo è gratuita.

4. In attesa dell'approvazione dei criteri d'iscrizione all'Albo i Comuni o le Associazioni musicali potranno impiegare nelle attività concorsuali personale docente che dovrà essere in possesso del titolo adeguati al tipo di insegnamento.

Art. 6.

Adempimenti della Regione

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta Regionale, sentita la Commissione istituita secondo il precedente art. 2, previo parere favorevole della Commissione consiliare competente, delibera l'approvazione dei corsi di orientamento musicale di tipo bandistico, corale, strumentale e teorico e l'erogazione dei contributi ai Comuni che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.

2. I criteri di valutazione per la formulazione del piano corsi sono i seguenti:

- a) ubicazione, in zone prive o con scarsa presenza di corsi;
- b) domanda di Comuni che non hanno avuto il corso l'anno scolastico precedente rispetto a coloro che hanno appena terminato il ciclo;
- c) per i Comuni che hanno appena terminato il ciclo, ma le cui dimensioni giustificano il rinnovo dello stesso, si fa riferimento al risultato finale del ciclo precedente.

3. Il contributo concesso è finalizzato al compenso degli insegnanti e alla dotazione dei sussidi didattici.

4. L'erogazione del contributo avverrà a seguito di invio, da parte dei Comuni, entro il 28 febbraio di ogni anno, della deliberazione comprovante l'istituzione del corso.

5. Resta di competenza della Regione, oltre quanto stabilito dalla presente legge, la funzione amministrativa concernente il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei piani e dei programmi.

6. La Regione esercita la vigilanza sui corsi avvalendosi anche dei Comuni.

Art. 7.

Vincolo di destinazione dei contributi

1. I contributi regionali di cui alla presente legge sono erogati ai Comuni sede di corso, finalizzati al compenso degli insegnanti titolari delle attività corsuali approvate e alla dotazione dei sussidi didattici e non possono essere utilizzati per altre finalità.

2. I Comuni entro il 31 luglio di ogni anno dovranno presentare un rendiconto della completa contabilità dalla quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attività di cui si tratta.

Art. 8.

Sussidi didattici

1. I Comuni o le Associazioni, nel caso in cui il Comune si avvalga delle Associazioni musicali, dovranno provvedere ad una adeguata dotazione di sussidi didattici, secondo le indicazioni dei programmi di attuazione dei corsi che saranno stabiliti di anno in anno dall'Assessorato regionale competente.

Art. 9.

Prove finali, attestati, commissioni esaminatrici

1. Al termine dell'ultimo anno del ciclo, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali volte al conseguimento dell'attestato di idoneità all'ammissione ad esami presso Conservatori statali oppure di quello di frequenza nel caso di corsi incentrati su programmi diversi da quelli del Conservatorio.

2. Tali prove si svolgeranno nell'ultima settimana di attività del corso in conformità degli ordinamenti didattici.

3. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dall'Assessore regionale competente, sentita la Commissione istituita dall'art. 2 della presente legge e sono composte da:

- a) un esperto con funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante del personale didattico;
- c) un rappresentante del Comune.

4. Il passaggio all'anno successivo si consegue, di norma, sulla base di semplice scrutinio di fine ciclo.

Titolo II

SCUOLE ED ISTITUTI DI MUSICA

Art. 10.

Adempimenti istituti e scuole di musica civiche e private

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Istituti e le scuole di musica civiche e private che intendono ottenere il contributo regionale per i corsi professionali, devono far pervenire all'Assessorato Istruzione della Regione Piemonte - Settore Istruzione, domanda in carta legale con la seguente documentazione:

- a) programma dell'attività che si intende svolgere;
- b) bilancio preventivo;
- c) questionario, compilato, predisposto dalla Regione Piemonte;
- d) consuntivo della completa contabilità dalla quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attività di cui si tratta;
- e) documentazione comprovante la rispondenza dei locali ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo e lo Statuto in copia autenticata.

Art. 11.

Programma e durata dei corsi

1. La durata dei corsi, il numero delle lezioni, le materie ed i programmi devono essere quelle previste nei Conservatori di Stato.

2. È previsto altresì un biennio preparatorio, al quale possono accedere aspiranti di età non inferiore agli 8 anni, al termine del quale una Commissione composta da almeno tre docenti esaminerà i candidati per l'accertamento attitudinale, l'ammissione ai corsi e la presentazione ad esami presso i Conservatori statali. Per l'iscrizione ai corsi gli aspiranti devono presentare il certificato di nascita.

Art. 12.

Vincolo di destinazione dei contributi

1. I contributi regionali di cui alla presente legge sono vincolati all'attuazione delle attività didattiche per le quali sono stati erogati e non possono essere utilizzati per altre finalità, per spese di gestione o acquisto di strumenti musicali e arredi.

Art. 13.

Adempimenti della Regione

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta Regionale, sentita la Commissione istituita secondo il precedente art. 2, previo parere favorevole della Commissione consiliare competente, delibera l'assegnazione ed il pagamento dei contributi agli istituti e scuole civiche e private che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione.

2. I criteri di valutazione per l'assegnazione dei contributi sono i seguenti:

- a) numero allievi frequentanti;
- b) numero classi;
- c) numero licenze, compimenti e diplomi conseguiti presso i Conservatori.

Art. 14.

Finanziamento degli interventi

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1991 la spesa di L. 1.200.000.000.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante istituzione di apposito capitolo, avente la seguente denominazione: «Contributi ai Comuni per il sostegno di attività corsuali di orientamento musicale nel settore bandistico, strumentale e corale, nonché agli Istituti e Scuole civiche e private di musica per attività professionali» e con la dotazione di L. 1.200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

3. Alla copertura della spesa di cui ai commi precedenti si provvede mediante utilizzazione di una disponibilità di pari ammontare del capitolo 11950 del bilancio per l'anno finanziario 1991.

4. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

5. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 3 settembre 1991

BRIZIO

91R0899

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1991, n. 50.

Devoluzione di quote di assegnazioni nel settore agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 37 dell'11 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi dell'art. 4, primo comma e dell'art. 5, secondo comma della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b) e d) della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

1. Le somme assegnate alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 4, primo comma, e n. 5, secondo comma della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b) e d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, iscritte nello stato di previsione della base del bilancio per l'anno finanziario 1991, in applicazione del secondo comma dell'art. 68 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, al capitolo n. 3857 per L. 5.150.000.000 risultanti da economie e da rinunce, non utilizzabili per gli scopi indicati nelle rispettive disposizioni legislative, sono devolute per le finalità stabilite all'art. 1, terzo comma, lettera a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 ed iscritte ad integrazione delle previsioni in termini di competenza e di cassa del capitolo n. 3880.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 3 settembre 1991

BRIZIO

91R0900

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1991, n. 51.

Partecipazione della regione Piemonte all'Agenzia per l'innovazione S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 37 dell'11 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Piemonte, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di sviluppo e per l'attuazione degli stessi, partecipa, unitamente ad altri Enti pubblici, Enti locali, Istituzioni di credito e Società private, alla costituzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 72 dello Statuto regionale dall'art. 2329 e seguenti del Codice

Civile, di una Società per Azioni, denominata «Agenzia per l'Innovazione S.p.a.», il cui scopo sociale consiste nell'attivazione di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica ed alla modernizzazione del sistema produttivo, nell'ambito delle materie di competenza della Regione definite dalla legislazione nazionale.

2. Gli interventi dell'«Agenzia per l'Innovazione S.p.a.» sono indirizzati, in via prioritaria, ai seguenti obiettivi:

- a) stabilire un più stretto raccordo tra sistema scientifico e sistema delle imprese;
- b) favorire la trasmissione della informazione scientifica e della innovazione tecnologica alle piccole e medie aziende;
- c) promuovere nuove attività e strutture di ricerca e tecnologiche;
- d) realizzare il monitoraggio degli interventi regionali per l'innovazione e dei loro effetti sul sistema delle imprese.

Art. 2.

1. La Giunta Regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della costituenda Società per un importo di tre miliardi di lire,

Art. 3.

1. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della costituenda Società, la cui nomina è riservata alla Regione, ai sensi degli artt. 2458 e seguenti del Codice civile, sono nominati dal Consiglio Regionale secondo le norme della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10.

2. In relazione alle funzioni di indirizzo che competono alla Regione, ai sensi dell'art. 72 dello Statuto regionale, i membri del Consiglio di amministrazione, come sopra nominati, sono tenuti, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione regionale.

3. La giunta Regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione dell'Agenzia per l'Innovazione S.p.a., secondo le norme che precedono e avendo preso atto, previo parere conforme della competente Commissione del Consiglio Regionale, che lo Statuto della Società è coerente con le indicazioni di cui alla presente legge.

4. In particolare lo Statuto dovrà prevedere che i progetti e programmi riconducibili a temi attinenti la programmazione regionale, così come previsti dal Piano di Sviluppo, dovranno essere concordati con la Giunta Regionale.

5. Sulla base delle determinazioni, di cui al comma tre, il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad intervenire nella stipulazione del contratto di Società.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di L. 3.000.000.000.

2. All'onore, di cui al comma uno, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo, di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991, e con l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di un apposito capitolo con la denominazione «Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della Società «Agenzia per l'Innovazione» per l'attivazione di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica», recante uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 3.000.000.000.

3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 3 settembre 1991

BRIZIO

91R0901

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1991, n. 52.

Norme per l'esercizio e la razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione automatica dei carburanti per uso autotrazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 44 del 30 ottobre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piano di razionalizzazione della rete distributiva

1. La presente legge sostituisce la legge regionale 30 agosto 1984, n. 48, in adeguamento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989 «Nuove direttive alle Regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione».

2. La Regione, sulla base delle direttive suddette, provvede all'attuazione del «Piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti» tendente al raggiungimento delle seguenti finalità:

a) soddisfacimento del requisito di pubblico servizio e miglioramento della qualità delle prestazioni fornite all'utenza, in relazione alle esigenze del traffico e di sviluppo economico del territorio regionale, tenuto conto delle necessità di recupero e salvaguardia dei beni storici ed ambientali e di non intralcio alla circolazione;

b) sufficiente redditività dei punti di vendita, da realizzarsi anche attraverso una graduale riduzione del numero degli impianti. In ogni caso, deve essere prevista la presenza di impianti nei centri isolati o caratterizzati da turismo stagionale.

3. L'attuazione del «Piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti», da adottare con delibera del Consiglio Regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve essere adeguata a tutti i contenuti amministrativi delle direttive statali emanate dal Governo con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989 per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione ed esercitate dal Presidente della Giunta Regionale, le funzioni amministrative delegate in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione concernenti:

a) il rilascio di nuove concessioni; il rinnovo, il trasferimento della titolarità delle concessioni da una società ad un'altra, ad eccezione di trasferimenti di titolarità di tutti gli impianti della società cedente, quando questi siano ubicati in due o più regioni;

b) la revoca e la decadenza delle concessioni relative ad impianti stradali;

c) il «nulla osta» per i provvedimenti comunali di potenziamento, di trasferimento e di concentrazione di impianti stradali, quando tali interventi sono relativi ad impianti ubicati in Comuni diversi del territorio regionale;

d) il rilascio delle autorizzazioni relative alla installazione ed all'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti ad uso privato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, nonché il rinnovo, la decadenza e la revoca dei provvedimenti medesimi;

e) il rilascio delle concessioni relative alla installazione ed all'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per il rifornimento di aeromobili e di natanti, installati su suolo pubblico, ad eccezione di quelli che insistono su suolo demaniale statale nonché il rinnovo, la decadenza e la revoca dei provvedimenti medesimi.

2. L'esercizio delle funzioni di cui alla lettera c) del presente articolo è delegato al competente Assessore regionale.

3. Non competono alla Regione le funzioni amministrative relative:

a) agli impianti situati sulle autostrade, sui raccordi e sulle tangenziali classificati come autostrade;

b) agli impianti avio e per natanti per uso privato, installati su suolo privato o del demanio statale, per il rifornimento di aeromobili di qualsiasi compagnia aerea, di natanti di qualsiasi compagnia di navigazione, nonché di club privati;

c) agli impianti utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di Amministrazioni pubbliche.

Art. 3.

Funzioni amministrative subdelegate ai comuni

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi enunciati all'art. 1, sono subdelegate ai Comuni, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio delle previste autorizzazioni per modifiche, trasferimenti, concentrazioni e potenziamenti degli impianti stradali di distribuzione automatica carburanti;

b) rilascio delle autorizzazioni per la sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti stradali di distribuzione automatica carburanti.

2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative loro subdelegate sulla base delle direttive del Governo, della normativa di attuazione del «Piano» di cui all'art. 1, ultimo comma, della presente legge e delle direttive specificatamente predisposte dalla Regione.

3. I Comuni devono trasmettere tempestivamente alla Regione copia degli atti adottati nell'esercizio delle funzioni amministrative loro subdelegate.

4. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano regionale di razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva, i Comuni predispongono entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, conformemente alle disposizioni contenute nella Normativa di attuazione del «Piano», un programma di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione automatica dei carburanti.

5. In caso di persistente inadempienza da parte dei Comuni nell'espletamento delle funzioni amministrative loro subdelegate, o di assunzione di provvedimenti non conformi alla vigente normativa in materia, la Regione, previa diffida al Comune interessato, può sostituirsi a quest'ultimo per l'adozione degli atti relativi.

Art. 4.

Collaudo, vigilanza

1. Gli impianti di distribuzione automatica di carburanti di nuova installazione e quelli esistenti che sono stati oggetto di modifica o potenziamento, ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 e della circolare del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato 2 aprile 1977, n. 158 F, devono essere sottoposti a visita di collaudo da parte dell'apposita Commissione istituita dalla Regione per ciascuna Provincia. I nuovi impianti e le parti modificate o potenziate di quelli esistenti possono essere posti in esercizio solamente dopo l'esito favorevole del collaudo.

2. Sono altresì soggetti a collaudo, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, gli impianti di distribuzione automatica di carburanti le cui concessioni sono in scadenza e per le quali è stato richiesto il rinnovo da parte del concessionario. Fanno eccezione gli impianti che sono stati collaudati con esito favorevole nei due anni precedenti la scadenza della concessione, sempre che, prima dell'emissione del provvedimento di rinnovo, gli stessi non abbiano subito modifiche soggette a collaudo. La domanda, corredata della documentazione richiesta, va inoltrata dal concessionario dell'impianto all'Assessorato regionale competente.

3. In caso di più collaudi negativi di uno stesso impianto di distribuzione automatica di carburanti, la Regione può disporre la sospensione dell'esercizio.

4. Restano fermi i controlli di natura fiscale e i controlli attinenti alla tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, affidati dalle norme di legge in vigore alla competenza dell'Ufficio Tecnico Imposta Fabbricazione e del Comando dei Vigili del Fuoco. La vigilanza amministrativa è effettuata, oltre che dagli organi di polizia secondo le competenze attribuite dalle leggi, anche da dipendenti regionali e comunali nell'esercizio delle loro funzioni. È pertanto fatto obbligo ai concessionari di consentire loro il libero accesso agli impianti di distribuzione automatica di carburanti, nonché di fornire alle Amministrazioni Regionali e Comunali le informazioni richieste.

Art. 5.

Commissione consultiva regionale carburanti

1. È costituita presso la Regione una Commissione consultiva regionale carburanti nominata dal Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle designazioni fornite da Enti, Organizzazioni ed Associazioni del settore.

2. La Commissione viene consultata per la predisposizione del piano regionale di razionalizzazione della rete, di eventuali revisioni dello stesso e di direttive regionali da impartire ai Comuni.

3. Può inoltre essere consultata in ordine ad ogni argomento concernente la distribuzione di carburante per autotrazione che il Presidente della Regione o l'Assessore competente ritenga opportuno sottoporle.

4. La Commissione, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente, si compone di un rappresentante degli Enti e delle Organizzazioni ed Associazioni di seguito elencati:

a) Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione;

b) Vigili del Fuoco;

c) A.N.A.S.;

d) Ente Nazionale Idrocarburi;

e) Unione Petroliera;

f) Organizzazioni a carattere nazionale della categoria commercianti all'ingrosso dei prodotti petroliferi più rappresentative nella Regione;

g) Associazione nazionale distributori stradali di g.p.l. per autotrazione;

h) Organizzazioni a carattere nazionale delle imprese distributrici di metano per autotrazione più rappresentative nella Regione;

i) Organizzazioni degli industriali;

l) Organizzazioni degli autotrasportatori;

m) Automobil Club Italia;

n) Associazione Nazionale Comuni d'Italia;

o) Organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori presenti nella Regione.

5. Per la trattazione degli argomenti di interesse specifico, possono inoltre partecipare alle sedute:

a) il Sindaco o un Assessore dell'Amministrazione Comunale interessata;

b) un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale e/o della Comunità Montana interessate;

c) esperti del settore indicati dalla Commissione stessa.

6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da un funzionario dell'Assessorato regionale competente.

7. La Commissione resta in carica per il periodo della legislatura e comunque fino alla sua ricostituzione.

8. Le procedure per disciplinare il funzionamento della Commissione sono stabilite da apposito Regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.

9. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione Regionale spetta l'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

10. All'onere presunto di L. 5.000.000 si farà fronte nel 1991 con gli ordinari stanziamenti di cui al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1991.

Art. 6.

Sistema informativo

1. La Regione si avvale di un sistema informativo automatizzato per la raccolta e l'elaborazione di dati relativi alla rete distributiva carburanti, allo scopo di verificare costantemente il processo di razionalizzazione della rete stessa in relazione agli obiettivi di Piano.

2. La Giunta Regionale trasmette annualmente al Consiglio una relazione sui risultati raggiunti in funzione degli obiettivi fissati dal Piano regionale.

Art. 7.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 30 agosto 1984, n. 48 «Norme per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti», nonché ogni altra norma regionale incompatibile con la presente legge.

Art. 8.

Norme finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge e dalla normativa di attuazione del Piano di razionalizzazione della rete distributiva carburanti, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nonché quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 e nelle direttive del Governo, intendendosi sostituiti agli organi dello Stato quelli della Regione e dei Comuni per le rispettive competenze.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 23 ottobre 1991

BRIZIO

91R0902

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 aprile 1991, n. 11-24/leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, recante norme concernenti l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione ai sensi delle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 21 maggio 1991)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, articoli 53 e 54;

Vista la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39;

Viste le deliberazioni di Giunta provinciale n. 17724 del 29 dicembre 1989 e n. 2345 del 12 marzo 1990;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, recante norme concernenti l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione ai sensi delle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118», secondo il testo allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 17 aprile 1991

MALOSSINI

*Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1991
Registro n. 24, foglio n. 83*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 18 NOVEMBRE 1988, N. 39, RECANTE NORME CONCERNENTI L'ACCERTAMENTO SANITARIO DELLE CONDIZIONI DI MINORAZIONE AI SENSI DELLE LEGGI 26 MAGGIO 1970, N. 381, 27 MAGGIO 1970, N. 382 E 30 MARZO 1971, N. 118.

Art. 1.

Oggetto della disciplina

1. Il presente regolamento reca disposizioni concernenti il funzionamento delle commissioni sanitarie previste dalla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, in attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, della legge medesima.

2. Ogni qualvolta nel presente regolamento è usata la dizione «legge», essa deve intendersi riferita alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39.

Art. 2.

Presentazione della domanda

1. La domanda di accertamento in prima istanza delle condizioni di minorazione, in carta libera, è presentata all'U.S.L. competente per territorio presso cui ha sede la commissione interessata. Fino a quando non verranno attivati nelle U.U.S.S.L. i servizi per l'igiene e la sanità pubblica, la domanda è presentata all'Ufficio del medico provinciale.

2. La domanda, sottoscritta dall'interessato, deve essere corredata dal certificato medico accertante la natura dell'infermità invalidante ed, eventualmente, dalla dichiarazione indicata al comma 3 del successivo articolo 4. Il certificato medico deve essere specialistico nei casi di cui agli articoli 3 e 4 della legge.

3. Per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, la dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni o malattie invalidanti che nei soggetti di età compresa fra i quindici ed i sessantacinque anni, incidano sulla capacità lavorativa, ovvero nei soggetti di età inferiore ai quindici e superiore ai sessantacinque anni, comportino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Alla domanda deve essere allegato il certificato di cittadinanza, residenza e stato di famiglia in carta libera.

Art. 3.

Accertamenti integrativi

1. La commissione sanitaria provvede direttamente a richiedere i particolari accertamenti diagnostici di cui all'articolo 10, comma 4, della legge alla U.S.L. competente per territorio che disponga delle strutture sanitarie idonee.

2. Entro il termine massimo di 30 giorni l'U.S.L. provvede all'accertamento richiesto, comunicando l'esito alla commissione sanitaria mediante apposita refertazione.

Art. 4.

Termini per l'evasione delle domande

1. La commissione sanitaria accerta il grado di minorazione dell'interessato entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge, l'accertamento al domicilio dell'interessato viene effettuato entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda, dalla quale risultino anche le condizioni di intrasportabilità dell'interessato, e la decisione viene adottata in seduta plenaria entro 30 giorni dalla visita domiciliare.

3. L'invalido si considera permanentemente intrasportabile quando le situazioni patologiche dello stesso possono comportare, in conseguenza del trasporto anche a mezzo di ambulanza, un grave pregiudizio per la salute. In tal caso il medico curante, sotto la propria personale responsabilità, dichiara con separata certificazione la permanente intrasportabilità.

4. Il trasporto con ambulanza è a carico del Servizio Sanitario Provinciale.

5. Con riferimento ai precedenti commi 1 e 2, nel caso in cui sia richiesto all'U.S.L. un ulteriore accertamento diagnostico, la commissione accerta il grado di minorazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento del referto dall'U.S.L. medesima.

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1990.

Art. 5.

Comunicazioni

1. Fermo quanto disposto dalle leggi statali in vigore circa i termini per la comunicazione agli interessati dell'esito dell'accertamento diagnostico e le previste comunicazioni alle Associazioni Nazionali di categoria, il segretario della Commissione invia, entro dieci giorni dall'accertamento della minorazione, copia del verbale di accertamento sanitario all'Istituto di patronato ed assistenza sociale, qualora risulti un esplicito mandato di rappresentanza o assistenza, o all'Associazione Nazionale di Categoria (A.N.M.I.C. - E.N.S. - U.I.C.).

2. Il disposto del precedente comma 1 ha effetto dal 1° gennaio 1990.

Art. 6.

Aggiornamento

1. Al fine dell'adozione di criteri di giudizio per quanto possibile uniformi, i membri delle commissioni sanitarie si riuniscono almeno una volta all'anno per uno scambio di valutazioni, esperienze e criteri generali di giudizio.

2. Le riunioni di cui al precedente comma 1 sono convocate dall'Assessore provinciale alla sanità.

3. La Giunta provinciale assicura periodicamente l'effettuazione di corsi di aggiornamento professionale specifico per i componenti delle commissioni sanitarie, anche avvalendosi di docenti universitari o professionisti di particolare esperienza.

4. La Giunta provinciale approva atti di indirizzo in ordine all'organizzazione del lavoro delle commissioni.

91R0983

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani - Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 330.000		- annuale	L. 60.000	
- semestrale	L. 180.000		- semestrale	L. 42.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 60.000		- annuale	L. 185.000	
- semestrale	L. 42.000		- semestrale	L. 100.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 185.000		- annuale	L. 635.000	
- semestrale	L. 100.000		- semestrale	L. 350.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 0 5 0 9 2 *

L. 1.200